

Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici ai programmi per l'anno 2020 condizionati dall'emergenza epidemiologica COVID-19 - Indicazioni operative per la rendicontazione e per i controlli

1. Saldo e rendicontazione

Ai fini dell'erogazione del saldo del contributo il soggetto beneficiario dovrà presentare, non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2020 (cfr. articolo 13 dell'Avviso Pubblico), la seguente documentazione a titolo di rendicontazione:

- RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO secondo il modello fornito dall'Amministrazione reso disponibile sul sito web all'indirizzo www.comune.roma.it nella sezione "Attualità" - "Tutti bandi, avvisi concorsi" - Struttura "Dipartimento Attività Culturali".
- RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PROGRAMMA resa a firma del Legale Rappresentante, contenente il dettaglio delle attività realizzate e dei risultati conseguiti, specificando inoltre la connessione delle spese rendicontate con l'attività svolta, corredata da documentazione prodotta nell'ambito del programma (depliant, cd, pubblicazioni etc.) ed eventuale rassegna stampa o altra documentazione che testimoni la realizzazione delle attività;
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa a firma del Legale Rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n.445/2000, relativa alla veridicità del consuntivo riepilogativo delle entrate e delle uscite e la conformità dello stesso al piano economico preventivo nonché al possesso della documentazione contabile a supporto delle spese sostenute corredata del CONSUNTIVO RIEPILOGATIVO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE DEL PROGRAMMA, reso a firma del Legale Rappresentante, riportante l'elenco delle entrate conseguite e delle spese sostenute suddivise tra le voci di costo ritenute ammissibili indicate all'articolo 6 dell'Avviso Pubblico, redatto in coerenza con il piano economico preventivo, nonché ad esso corrispondente nella ripartizione delle voci di entrata e di uscita.

A seguito della presentazione della documentazione sopraelencata l'ufficio preposto procederà a verificare che la stessa sia conforme e riconducibile al programma sostenuto e che sia completa e regolare. Il dirigente competente, in caso di esito positivo di tali verifiche, provvederà alla liquidazione e alla erogazione del saldo del contributo.

Il saldo del contributo potrà essere interamente erogato se le spese sostenute e consuntivate dal beneficiario corrispondono al totale delle spese preventivate.

In fase di rendicontazione saranno ammesse variazioni, sia in aumento sia in diminuzione, in compensazione fra loro, dell'importo delle voci di costo, classificate sulla base dello schema di cui all'allegato 3 dell'Avviso Pubblico, nella misura massima del 15% rispetto all'importo complessivo preventivato per ogni voce di costo, fermo restando quanto previsto agli articoli 10 e 11 del Regolamento approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 82 del 7 novembre 2019.

All'esito dell'istruttoria sulla rendicontazione, qualora a seguito di variazioni nei totali delle uscite o delle entrate preventivate, il contributo concesso risultasse superiore all'effettivo disavanzo del piano economico, si procederà a rideterminare l'importo da liquidare riducendolo fino a concorrenza della differenza tra le entrate e le uscite rendicontate tenuto conto delle somme eventualmente già erogate a titolo di acconto. In particolare:

- nel caso in cui, fermo restando l'importo totale delle entrate, il totale delle uscite utilmente rendicontate risultasse inferiore a quanto preventivato e assunto quale base di riferimento per la determinazione del contributo assegnato, il contributo sarà ridotto fino a concorrenza della differenza tra le uscite e le entrate;

- nel caso in cui, fermo restando l'importo totale delle uscite, le entrate dichiarate a consuntivo fossero superiori a quanto preventivato, il contributo sarà ridotto fino a concorrenza della differenza tra le entrate e le uscite.

Il contributo potrà, inoltre, essere ridotto qualora, in caso di diminuzione sia del totale delle entrate sia del totale delle uscite, l'incidenza del contributo sul totale delle spese sostenute subisca una variazione tale da superare la soglia massima di contribuzione prevista dall'Avviso Pubblico.

Il contributo da erogare non potrà, in ogni caso, essere superiore all'importo assegnato all'esito della procedura di selezione dei soggetti partecipanti. Pertanto non avranno impatto sulle somme da erogare gli esiti dell'istruttoria sulla rendicontazione che diano luogo a variazioni nei totali delle uscite o delle entrate preventivate, tali per cui il contributo concesso risultasse inferiore all'effettivo disavanzo del piano economico.

Le eventuali riduzioni del contributo previste nei casi sopra riportati saranno applicate sulla parte di contributo da erogare a saldo. Qualora l'importo della riduzione da applicare ecceda il valore del contributo da erogare a saldo il dirigente adotta il provvedimento di recupero delle somme già erogate a titolo di acconto.

Nel caso in cui, in corso di verifica sulla rendicontazione dell'attività svolta emerga la necessità di chiarimenti o integrazioni, al soggetto proponente sarà assegnato un termine, comunque non superiore a 15 giorni, per provvedere a quanto richiesto. Trascorso inutilmente il termine assegnato, o in caso di mancato accoglimento delle osservazioni fornite, si procederà, una volta completate le operazioni di verifica, alla erogazione del saldo del contributo ridotto in misura corrispondente tra le entrate ottenute e il totale delle spese correttamente rendicontate.

Il contributo concesso sarà soggetto, ove previsto, all'applicazione della ritenuta d'acconto di cui al comma 2 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e ss.mm.ii.

L'erogazione del saldo del contributo economico a favore dei singoli soggetti beneficiari sarà disposta con atti dirigenziali da adottarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione di rendicontazione e subordinatamente ai necessari adempimenti di legge.

In caso di esito negativo dell'istruttoria il dirigente competente emette un provvedimento di revoca della concessione del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del Regolamento approvato con la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 82 del 7 novembre 2019.

2. Controlli sulle dichiarazioni

Controlli sulle dichiarazioni

Come previsto all'articolo 16 dell'Avviso Pubblico, l'Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 264 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, e di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Capitolina n. 108 del 12 giugno 2020 effettuerà controlli anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio nonché nei casi di ragionevole dubbio, successivamente all'erogazione dei benefici, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dal soggetto relative ai requisiti di ammissibilità di cui al precedente articolo 3, di quelle previste dall'articolo 13 del presente Avviso ai fini dell'erogazione dell'acconto nonché ai fini dell'erogazione del saldo in fase di rendicontazione.

Ai fini dell'espletamento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive la documentazione contabile comprovante i costi sostenuti dovrà essere prodotta entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ufficio competente con la quale è richiesta l'esibizione della suddetta documentazione. Il mancato rispetto del sopraindicato termine comporta la revoca del contributo e il recupero delle somme erogate.

Il soggetto beneficiario è tenuto a produrre i documenti contabili che giustifichino l'intero importo delle uscite riportate nel consuntivo riepilogativo delle entrate e delle uscite del programma presentato in fase di rendicontazione a fronte del quale è stato erogato il contributo.

I costi generali, su richiesta del soggetto proponente, potranno non essere supportati dalla relativa documentazione fino alla concorrenza massima del 5% dell'importo totale per gli stessi preventivato.

L'ufficio preposto verificherà che la documentazione presentata a comprova delle spese sostenute sia conforme e riconducibile al programma che ha ottenuto il contributo e che sia completa e regolare.

Nel caso in cui, in corso di verifica sulla rendicontazione dell'attività svolta emerga la necessità di chiarimenti o integrazioni, al soggetto proponente sarà assegnato un termine, comunque non superiore a 15 giorni per provvedere a quanto richiesto. Trascorso inutilmente il termine assegnato, o in caso di mancato accoglimento delle osservazioni fornite, si procederà, una volta completate le operazioni di verifica, alla erogazione del saldo del contributo ridotto in misura corrispondente tra le entrate ottenute e il totale delle spese correttamente rendicontate.

A giustificazione della spesa è ammessa documentazione contabile conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente (es: fattura o documento equivalente, ricevute fiscali, scontrini fiscali, parcelle, notule/prestazioni occasionali, buste paga).

I giustificativi di spesa devono essere: intestati al beneficiario; relativi a costi ammissibili, che risultino pertinenti ed imputabili, direttamente o indirettamente, alle attività previste dal programma che ha ottenuto il contributo ed effettivamente e comprovatamente sostenuti.

Ogni documento contabile prodotto quale giustificativo della spesa dovrà essere emesso entro il termine individuato per la presentazione della rendicontazione.

Gli scontrini fiscali, sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo a fronte di spese minute e a condizione che permettano di conoscere la natura del bene acquistato e siano chiaramente leggibili.

Non sono ammissibili rimborsi spese a forfait. I rimborsi spese devono essere documentati dai relativi giustificativi di spesa come sopra indicato.

Eventuali giustificativi di spese pagate in valuta straniera dovranno essere corredati da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, contenente l'indicazione della corrispondenza in euro.

Tutta la documentazione contabile deve essere prodotta in copia conforme all'originale nel rispetto della normativa in materia di documentazione amministrativa.

Nel caso in cui si accertasse la non veridicità delle dichiarazioni prodotte ai fini dell'erogazione dell'acconto e del saldo del contributo, il dirigente competente dispone la revoca del provvedimento di concessione del contributo, il recupero degli importi erogati e tutte le azioni conseguenti correlate.